



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 del 11-02-2026

**Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.)
ANNO 2026**

L'anno duemilaventisei il giorno undici del mese di febbraio alle ore 11:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza (Segretario Comunale Dott.ssa Avaltroni Valeria) e in videoconferenza (Sindaco e Assessore) con la partecipazione dei Signori:

| | | |
|---------------------------|------------------|----------|
| Piccini Alessandro | Sindaco | P |
| Grilli Natalia | Assessore | A |
| Gentilotti Filippo | Assessore | P |

Assiste il Segretario Comunale Avaltroni Valeria.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267;

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2026-2027-2028 è stato prorogato al 28/02/2026 con DM del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RICHIAMATO, pertanto, il regolamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.17 del 19/03/2021, sulla base delle citate premesse;

RITENUTO necessario confermare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2026.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

PROPONE

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI CONFERMARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2026 come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo V del relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la su estesa proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di Legge

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000.

**Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.)
ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)

Visto, si esprime parere Favorevole

Cantiano, lì 19-01-2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Catena Emiliano

**Oggetto: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.)
ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)

Visto, si esprime parere Favorevole

Cantiano, lì 19-01-2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Catena Emiliano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Piccini Alessandro

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Avaltroni Valeria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della D. Lgs. n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della D. Lgs. n.267/00.

Cantiano, lì, 27-02-2026

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Bartolucci Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva dal :11-02-2026

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della D. Lgs. n.267/00.

Cantiano li, 11-02-2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Avaltroni Valeria